COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1–Oggetto del Regolamento.....

Articolo 2 Definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata .....

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore .....

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso .....

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....

PARTE II -REGOLAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 9 – Definizione agevolata delle entrate già oggetto di rateizzazione alla data ell'entrata in vigore del presente regolamento

Articolo 10 – Perfezionamento della regolarizzazione.....

PARTE III – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 11. _Oggetto della definizione agevolata
Articolo 12 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
Articolo 13 – Effetti della definizione agevolata

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Mancato pagamento e decadenza……..……

Articolo 15 – Entrata in vigore.....

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina:

a) la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e delle entrate di natura patrimoniale, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, notificati alla data del 31.12.2025, relativi ai seguenti Tributi e canoni: Tarsu -Tares -Tari - IMU - Tasi - Canone Idrico (**PARTE I**);

b) la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali delle entrate già oggetto di rateizzazione alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento relativi ai seguenti Tributi e canoni: Tarsu -Tares -Tari - IMU - Tasi - Canone Idrico (**PARTE II**);

c) la definizione agevolata degli omessi versamenti e dichiarazioni alla data del 31 dicembre 2025, relativi ai seguenti Tributi e canoni: Tarsu -Tares -Tari - IMU - Tasi - Canone Idrico (**PARTE III**)

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 2

Definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi notificati al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025.

3. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

4. Il Comune, anche per il tramite del soggetto affidatario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997, entro 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Regolamento, comunica al contribuente l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3

Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo **2**:

a) **il debitore,** entro 60 **giorni** successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 4, manifesta al Comune o al soggetto affidatario del servizio di riscossione , la sua volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune o il soggetto affidatario ex art. 53 d.lgs. 446/1997 mette a disposizione sul proprio sito *internet* entro 15 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

b) Il Comune, o il soggetto affidatario ex art. 53 d.lgs. 446/1997, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

1) versamento in unica rata;

2) ovvero, rateizzazione del debito secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a diciotto rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da diciannove a trentasei rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 10.000,00 da trentasette a quarantotto rate mensili
- da euro 10.000,01 a euro 20.000,00 da quarantanove a sessantaquattro rate mensili;
- oltre euro 20.000,01 da sessantacinque a novantasei rate mensili;

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

3. Con la comunicazione di cui al **comma 2, lettera b**) il Comune, anche per il tramite del soggetto affidatario ex art. 53 del d.lgs. 446/1997, indica l'eventuale diniego, totale o parziale, alla definizione agevolata.

Articolo 4

Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione agevolata prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che abbiano già effettuato pagamenti parziali delle somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di rateazione concessi dal Comune o dal soggetto affidatario ex articolo 53 del d.lgs. 446/1997, relativi a ingiunzioni di pagamento, accertamenti esecutivi o avvisi di pagamento per i quali è decorso il termine ordinario di pagamento. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo **3, comma 1, lettera b**, non si tiene conto degli importi già corrisposti a titolo di sanzioni e interessi, ivi compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune o il soggetto affidatario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE II

REGOLARIZZAZIONE DI OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 9

Definizione agevolata delle entrate già oggetto di rateizzazione alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento

1. **–**Con riferimento ai tributi comunali come specificati nell'art. 1 del presente Regolamento e al Canone idrico per i quali, alla data di presentazione dell'istanza, risultino attivi piani di rateazione, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data 31.12.2025.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, l'ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 10 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo precedente si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto in unica rata, oppure con il versamento di rate mensili di pari importo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

PARTE III
REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 11. Oggetto della definizione agevolata

1. È ammessa la definizione agevolata degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi ai tributi ed al canone indicati nell'articolo 1 del presente Regolamento.
2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di imposta, con esclusioni di sanzioni ed interessi.

Articolo 12 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 11, il debitore manifesta al Comune, o al soggetto affidatario ex articolo 53 del d.lgs. 446/1997, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 60 dalla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 4, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune, o il soggetto affidatario ex articolo 53 del d.lgs. 446/1997, mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.
2. Il Comune, o il soggetto affidatario ex articolo 53 del d.lgs. 446/1997, nei successivi 90 giorni dal ricevimento dell'istanza comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle

singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico

ovvero,

rateizzazione del debito secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a diciotto rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da diciannove a trentasei rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 10.000,00 da trentasette a quarantotto rate mensili
- da euro 10.000,01 a euro 20.000,00 da quarantanove a sessantaquattro rate mensili;
- oltre euro 20.000,01 da sessantacinque a novantasei rate mensili;

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune ,o il soggetto affidatario ex articolo 53 del d.lgs. 446/1997, indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 13 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Mancato pagamento e decadenza

1. La definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale, nei termini previsti, delle somme dovute ai sensi del presente regolamento.

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento, anche di una sola rata, il contribuente decade dalla definizione agevolata e i versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

3. In caso di decadenza, il Comune, anche per il tramite del soggetto affidatario iscritto all'albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. 446/1997, procede alla riscossione coattiva delle somme dovute, tenendo conto dei pagamenti effettuati, senza applicazione dei benefici della definizione agevolata.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio, per come previsto dall'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. Dalla data di entrata in vigore, il presente Regolamento, sostituisce integralmente il "***Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e egli accertamenti esecutivi (art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del D.L. 30 marzo 2023 n.34)***", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/07/2023.